



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. del

Sommario

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Definizione del servizio	4
Art. 2 – Modalità del servizio	
Art. 3 – Rimesse	
Art. 3bis – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente	5
Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio	5
Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente	5
Art. 6 – Commissione interna e consultazione delle parti sociali	5
 Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.....	6
Art. 7 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione.....	6
Art. 8 – Requisiti soggettivi e professionali per ottenere l'autorizzazione	6
Art. 9 – Forme giuridiche di esercizio	
Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione	7
Art. 11 – Bando.....	7
Art. 12 – Presentazione delle domande	8
Art. 13 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.....	8
Art. 14 – Inizio del servizio.....	9
Art. 15 – Validità dell'autorizzazione	9
Art. 16 – Trasferibilità dell'autorizzazione	9
 Titolo III – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
Art. 17 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo	10
Art. 18 – Prescrizioni di esercizio	10
Art. 19 – Manutenzione e controlli del veicolo.....	10
Art. 20 – Sostituzione del veicolo	11
Art. 21 – Sostituzione alla guida	11
Art. 22 – Comportamento del conducente in servizio.....	11
Art. 23 – Comportamento degli utenti	12
Art. 24 – Trasporto passeggeri disabili.....	12
Art. 25 – Trasporto bagagli e animali.....	12
Art. 26 – Interruzione del trasporto.....	12
Art. 27 – Tariffe e condizioni del trasporto	12
 Titolo IV – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	12
Art. 28 – Diffida e sospensione dell'autorizzazione	12
Art. 29 – Revoca dell'autorizzazione.....	13
Art. 30 – Decadenza dell'autorizzazione.....	13
Art. 31 – Cessazione dell'attività.....	14

Titolo V – VIGILANZA SUL SERVIZIO.....	14
Art. 32 – Vigilanza	14
Art. 33 – Sanzioni.....	14
Art. 34 – Procedimento sanzionatorio.....	14
TITOLO VI – NORME FINALI.....	15
Art. 35 – Entrata in vigore.....	15
Art. 36 – Pubblicazione del Regolamento ai titolari di autorizzazione	15

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

1. Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea, ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all'interno delle rimesse, fatto salvo quanto disposto nel successivo art. 2.
3. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che rilascia il titolo autorizzativo.
4. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui al comma 3.
6. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso.
7. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia, Regione o Stato in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 2 – Modalità del servizio

1. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi.
2. In detti Comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.
3. I Comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
4. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. È in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

ART. 3 – Rimesse

1. Le rimesse sono il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso il quale, oltre alla sede operativa, possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio. L'idoneità delle rimesse è

accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica del territorio di riferimento. Il vettore deve avere e mantenere la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., lo stazionamento delle autovetture è libero all' interno delle rimesse complessivamente disponibili.

Art. 3-bis – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - a) obbligo di disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nel Comune o nell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo specifica deroga nel caso in cui nel Comune non sia esercitato il servizio di taxi; è tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici;
 - c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992.
2. L'autorizzazione è riferita ad ogni singolo veicolo. Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio

1. La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è dello Sportello Unico attività produttive; la relativa vigilanza è affidata alla Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine.
2. Gli agenti di Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.
3. Tutte le competenze amministrative del presente regolamento (es rilascio, revoca autorizzazioni e/o modifiche del regolamento) sono riferite al Responsabile dell'Area Affari Generali. Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

1. Il numero dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente è fissato dalla Provincia entro il limite massimo del contingente assegnato dalla Giunta Regionale.

Art. 6 – Commissione interna e consultazione delle parti sociali

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114 e dal D.L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 2006 n. 248, non viene istituita la Commissione consultiva e, in luogo dell'acquisizione del parere di questa, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla Legge del 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo acquisendo il parere non vincolante delle organizzazioni di categoria interessate. La valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, al bando e

all'assegnazione delle autorizzazioni e per qualsiasi altra questione relativa al servizio può essere rimessa ad una Commissione interna composta dal Responsabile dell'Area Affari Generali, dal Comandante o da altro componente del corpo di Polizia Locale e da un impiegato dell'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni o del SUAP.

Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 7 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune a seguito di assegnazione attraverso bando di pubblico concorso per titoli e/o per esami.
2. Il bando di concorso, deve essere esposto all'albo pretorio per un minimo di 15 giorni e può essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un organo di stampa a diffusione provinciale per massimizzarne la diffusione.

Art. 8 – Requisiti soggettivi e professionali per ottenere l'autorizzazione

1. L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, residente in un Comune Italiano, che abbia raggiunto la maggiore età;
 - b) avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
 - c) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'articolo 120 del R.D. n. 267/1942;
 - d) essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dalla competente ATS o dal medico del lavoro a ciò abilitato (Il requisito può essere assolto mediante produzione di certificato CAP);
 - e) essere iscritto alla Sezione del ruolo provinciale dei conducenti (auto - "*Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea*") adibiti a servizio pubblico non di linea, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Brescia, ai sensi dell'articolo 25, comma 2bis, della Legge regionale n. 6/2012 (Tale requisito sussiste: -qualora trattasi di impresa individuale, se riferito al titolare e dalle persone designate a dirigere l'attività di trasporto dell'azienda in modo permanente. Le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare; - in tutti gli altri casi d'impresa diversa da quella individuale, se riferito alla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva).
 - f) avere la proprietà o disponibilità giuridica ai sensi dell'articolo 8 della Legge 21/1992 dell'auto (acquisibile anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione), da gestire nelle forme giuridiche previste dall'articolo 7 della medesima legge;
 - g) avere la disponibilità giuridica (acquisibile anche successivamente alla partecipazione al bando ma comunque prima del rilascio dell'autorizzazione), in base a valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune;
 - h) non essere incorso, nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;

- i) non svolgere, in via prevalente o con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza dell'attività;
2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.

ART. 9 – Forme giuridiche di esercizio

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 7 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii, ossia:
- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
 - e) Ed in deroga a quanto sopra, essere società (anche di capitali) abilitate (ossia titolari di licenze) all'esercizio di noleggio autobus in ragione dell'art. 2 della L. 218/2003.

Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata in ogni caso a chi:
- a) sia sottoposto a cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia);
 - b) sia incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
 - c) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
 - d) abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - e) abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada)
 - f) abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
 - g) abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
 - h) abbia trasferito altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura nei cinque anni antecedenti al momento della partecipazione al bando.

Art. 11 – Bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti

elementi essenziali:

- numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione;
- indicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine di presentazione delle domande e indicazione del termine entro il quale deve essere effettuata la valutazione delle domande;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12 – Presentazione delle domande

1. La domanda per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, redatta secondo quanto indicato nel bando, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale del richiedente;
 - b) possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui al precedente art. 8 ;
 - c) insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 10;
 - d) indicazione di eventuali titoli di preferenza che potranno essere inseriti nel bando;
 - e) Il recapito al quale possono essere inviate le comunicazioni.
2. Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge vigente, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 21/1992 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, entro 30 giorni, l'eventuale commissione che sarà nominata per la valutazione delle domande, provvede all'esame delle istanze pervenute ed alla valutazione dei titoli di preferenza e quindi, mediante verbale, forma la graduatoria che andrà trasmessa al responsabile dell'area di competenza.
2. Il responsabile dell'area affari generali tenuto al rilascio delle autorizzazioni, valuta i lavori della commissione e la composizione della graduatoria, e qualora non rilevi profili di illeggittimità e/o errori, la approva e ne prescrive la pubblicazione all'Albo Pretorio determinandone l'avvio di sua validità.
3. Il Responsabile decorsi 15 giorni di pubblicazione della graduatoria, notifica il provvedimento di assegnazione ai richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazione.
4. In tale comunicazione vengono invitati detti soggetti assegnatari a produrre, entro 90 giorni dalla notifica della stessa, i seguenti documenti, qualora non siano stati allegati alla domanda:
 - certificato di iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" di cui all'art. 25 della Legge Regionale 6/2012 rilasciato dalla Provincia di Brescia;
 - carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
 - contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;
 - documentazione atta a dimostrare la sede operativa e la disponibilità della rimessa nel territorio comunale;
 - i documenti attestanti i titoli di preferenza;

- iscrizione al Registro Imprese (in caso di società).
- 5. Il Responsabile dell'Area acquisita tutta la documentazione elencata, entro 30 giorni dal ricevimento rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.
- 6. Qualora entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione non vengano prodotti i documenti di cui al presente articolo o si rilevi la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti articoli, la sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10, l'insussistenza dei titoli di preferenza dichiarati, Responsabile dell'Area dichiara la decadenza del provvedimento di assegnazione, salvo proroga per ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità, e provvede ad ulteriore assegnazione sempre in base alla graduatoria di cui al presente articolo.
- 7. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
- 8. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento

Art. 14 – Inizio del servizio

1. Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, pena la decadenza; il Responsabile dell'Area, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 60 giorni.
2. E' obbligo del titolare dell'autorizzazione l'iscrizione al registro elettronico NCC- taxi (REN) nella sezione Autorizzazione per il servizio NCC.

Art. 15 – Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.
3. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 16 – Trasferibilità dell'autorizzazione

PER ATTO TRA VIVI

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve essere tale da impedire l'esercizio dell'attività e deve essere accertata dalla Commissione Medica Provinciale.

PER MORTIS CAUSA

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore:
 - a) di uno degli eredi del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare ed entro un anno dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento;
 - b) di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di due

- anni.
3. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di due anni, l'autorizzazione è revocata.
 4. Il Responsabile dell'Area autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente articoli e della seguente documentazione aggiuntiva:
 - a) contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
 - b) dichiarazione di successione e eventuale atto (*mortis causa*).
 5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può concorrere a nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di 5 anni dal trasferimento della prima.

Titolo III – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 17 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo

1. I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono avere, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta noleggio e devono essere dotati da una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed il numero progressivo.
2. Specifiche caratteristiche del mezzo potranno essere disposte in sede di indizione del bando pubblico di concorso per l'assegnazione di nuova autorizzazione.

Art. 18 – Prescrizioni di esercizio

1. L'inizio e il termine del servizio di noleggio con conducente devono avvenire dalla rimessa del comune fatte salve le deroghe previste dalla normativa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta di un foglio di servizio cartaceo o telematico come previsto dalla normativa vigente.
2. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della Provincia di Brescia, previa comunicazione ai comuni predetti.
3. Ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione o di copia conforme e del tariffario.
4. Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione, il conducente deve possedere a bordo del mezzo apposita documentazione atta a dimostrare il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 19 – Manutenzione e controlli del veicolo

1. Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale nelle forme ritenute più idonee. Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dalla Giunta o dalla Polizia Locale.
2. Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; qualora ciò non avvenga il Responsabile dell'Area, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo IV del presente regolamento.

Art. 20 – Sostituzione del veicolo

1. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinata a preventivo nulla-osta del Responsabile dell'Area rilasciato su istanza del titolare.
2. Il Responsabile dell'Area deve annotare sull'autorizzazione gli estremi identificativi del nuovo veicolo.

Art. 21 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari o di dipendenti, conformemente a quanto previsto dal Codice Civile.
2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
3. Per svolgere l'attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo determinato o in qualità di collaboratore o dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente è necessario essere in possesso dei requisiti professionali e morali di cui al presente regolamento.

Art. 22 – Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulito il mezzo e in efficienza la strumentazione di bordo del veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - f) conservare nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
 - g) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.
 - h) Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:
 - i) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - j) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
 - k) portare animali propri nel veicolo;
 - l) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forma maggiore e di evidente pericolo;
 - m) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
 - n) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - o) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei disabili.
2. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 23 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
 - b) mangiare, bere o fumare, compiere atti contrari alla decenza, fare rumori molesti durante il trasporto;
 - c) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
 - d) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
2. Gli utenti possono rivolgere al Responsabile dell'Area istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento.

Art. 24 – Trasporto passeggeri disabili

1. Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili purchè non presenti un deficit motorio tale da rendere necessario l'utilizzo di un veicolo appositamente attrezzato. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.
2. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla norma.

Art. 25 – Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.
3. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 26 – Interruzione del trasporto

1. Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 27 – Tariffe e condizioni del trasporto

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.
2. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Titolo IV – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 28 – Diffida e sospensione dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dell'Area diffida il titolare dell'autorizzazione qualora lo stesso o un suo sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
 - c) detenga il veicolo in cattivo stato di manutenzione o conservazione.
2. L'autorizzazione all'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile dell'Area, sentito il parere della commissione interna di cui all'art. 6, per un

periodo da 1 a 30 giorni nel caso di:

- a) violazione dell'obbligo di disporre di rimessa nel territorio del comune di rilascio dell'autorizzazione; in caso di reiterazione potrà essere disposta la sospensione da uno a novanta giorni;
 - b) violazione al divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/1992;
 - c) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile dell'Area;
 - d) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
 - e) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - g) due provvedimenti di diffida nell'arco del medesimo anno solare.
3. L'autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni previste dalle normative vigenti o qualora il titolare sia stato punito per tre volte in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista l'immediata sospensione (di cui al presente articolo) o la revoca dell'autorizzazione stessa (di cui al successivo art. 30).
 4. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.
 5. Durante la sospensione l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e gli sarà restituita al termine di tale periodo.

Art. 29 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Responsabile dell'Area, nei casi previsti dalla legge e nel caso di:
 - a) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi e/o professionali;
 - b) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10;
 - c) trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi in violazione alle norme indicate nel precedente art.16;
2. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura in caso di violazione:
 - a) a) dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - b) b) del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992;
 - c) c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore salvo quanto disposto dalla legge 21/1992.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.
4. La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 30 – Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è soggetta a decadenza:
 - a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dai precedenti artt. 14 e ss;
 - b) per morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio o non

- abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dall'art. 16;
 - c) per sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 12 mesi.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile dell'Area.
 3. Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.
 4. La decadenza comporta il ritiro dell'autorizzazione.
 5. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 31 – Cessazione dell'attività

1. Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione telematica al Suap e riconsegnare l'originale dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando.

Titolo V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 32 – Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata alla Polizia Locale e agli uffici ed agenti di Polizia.

Art. 33 – Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni previste da ogni legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100 a un massimo di Euro 1.000.
 - b) nei confronti degli utenti che violino le disposizioni stabilite dall'art. 22 (comportamenti degli utenti), fatte salve le azioni, anche in sede civilistica che il titolare ritenesse opportuno adire nei confronti degli utenti, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 300.
2. L'avvenuta obblazione non esime dall'applicazione, nei casi previsti, delle misure accessorie di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 34 – Procedimento sanzionatorio

1. Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile dell'Area il quale agisce sulla base di rapporti redatti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia.
2. Le sanzioni di cui al presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
3. L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.
4. Entro 30 giorni dalla data di notifica l'interessato può far pervenire al Sindaco eventuali scritti difensivi o richiesta di audizione personale; il Sindaco, o suo delegato, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi della Legge 689/1991 e s.m.i.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni salvo che non ne sia dichiarata l'immediata eseguibilità.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.
3. Eventuali modifiche dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 36 – Pubblicazione del Regolamento ai titolari di autorizzazione

1. Dopo l'approvazione, il presente regolamento sarà pubblicato nell'area Disposizioni generali, atti amministrativi generali, Regolamenti in Amministrazione Trasparente del sito comunale per la piena conoscibilità e trasparenza a tutti gli interessati.